

Newsletter n. 10 del 24 Aprile 2021

1. REGISTRO IMPRESE E REA - Modifica delle specifiche tecniche per la presentazione delle domande

E' stato pubblicato, sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico, il **decreto direttoriale 14 aprile 2021**, recante l'**approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del Registro delle imprese** per via telematica o su supporto informatico, di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 8 ottobre 2020.

In particolare il decreto **apporta integrazioni alle specifiche tecniche in essere con riguardo:**

- alle modifiche codici CAP di taluni comuni;
- all'adeguamento della disciplina relativa alle startup ed incubatori certificati;
- all'aggiornamento per nuovi codici organi societari e cariche nell'impresa;
- all'adeguamento della disciplina relativa ai codici fiscali delle società straniere;
- all'aggiornamento autorizzazioni bolli virtuali.

Le presenti specifiche tecniche acquistano efficacia a decorrere dal 27 aprile 2021.

Il decreto direttoriale è stato successivamente **pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 24 aprile 2021.**

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2. AMMINISTRAZIONI STRAORDINARIE - Fissata la nuova procedura di nomina dei Commissari e dei Comitati di sorveglianza

E' stata pubblicata, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, la **direttiva 13 aprile 2021**, che ridefinisce i criteri e le modalità di designazione dei **commissari giudiziari** e la nomina dei **commissari straordinari** e dei **comitati di sorveglianza** delle grandi imprese in stato di insolvenza.

Fermi i requisiti previsti dalla legge ed in particolare dall'articolo 28 della legge fallimentare, dall'articolo 38, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e dal DM 10 aprile 2013, n. 60 (*Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziari e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi*), con la nuova direttiva si provvede a definire il procedimento e gli ulteriori criteri di orientamento della discrezionalità amministrativa cui attenersi nell'ambito dei procedimenti di designazione e nomina di competenza ministeriale.

Le nuove disposizioni mirano ad assicurare tempestività, efficacia e trasparenza delle procedure di selezione, al fine di garantire una gestione professionale delle aziende in **amministrazione straordinaria**.

La direttiva, che **sostituisce la direttiva emanata il 19 luglio 2018**, prevede, inoltre, l'istituzione presso il Ministero dello Sviluppo economico di un **elenco di professionisti** idonei a ricoprire gli incarichi, che verrà aggiornato annualmente a seguito di un avviso pubblico.

Nella direttiva viene richiamato il principio per cui può essere **prevista una terna commissariale**, invece di un commissario unico, solo in considerazione delle dimensioni aziendali o di circostanze eccezionali che saranno oggetto di specifiche valutazioni.

Una commissione composta da tre esperti, di cui un magistrato con funzione di coordinamento, selezionerà per ciascuna nomina una terna da sottoporre al Ministro, applicando i criteri della rotazione e dell'esperienza professionale maturata in incarichi analoghi.

Alla Commissione è demandata anche la nomina dei componenti esperti dei comitati di sorveglianza.

La durata degli incarichi sarà quella dei programmi di cessione dei beni aziendali o di ristrutturazione.

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

3. SOCIETA' CANCELLATA DAL REGISTRO IMPRESE - Il deposito dei libri sociali e l'accesso alla consultazione

Il Ministero dello sviluppo economico, con **nota del 13 aprile 2021, Prot. n. 106345**, emanata in risposta ad uno studio professionale che ha chiesto di sapere se un liquidatore di una Srl, essendosi dichiarato custode dei relativi libri sociali dopo la chiusura della liquidazione senza procedere al deposito presso la competente Camera di Commercio, sia o meno obbligato a rendere ostensibili i medesimi a chiunque ne faccia richiesta.

Il Ministero ricorda che la prassi di consentire la conservazione dei libri sociali di una società cessata in luoghi e presso soggetti diversi dall'ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente è stata indicata dallo stesso Ministero come **incompatibile con il vigente quadro normativo**, ammettendo tuttavia che restano situazioni discendenti dalla prassi precedentemente in uso.

In tali casi rimane, comunque, ovviamente intatto il diritto da parte di un soggetto interessato di accedere alla consultazione dei libri sociali presso il soggetto risultante dalla visura camerale, secondo modalità da concordarsi, ma tali, in ogni caso, da non costituire ostacolo all'esplicazione di un diritto espressamente previsto da una norma di legge.

Eventuali problematiche che potrebbero sorgere vanno comunque segnalate sia alla Camera di Commercio competente che allo stesso Ministero dello sviluppo economico.

LA NORMA. L'articolo 2496 del Codice civile, rubricato "**Deposito dei libri sociali**", stabilisce che "*Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell'attivo o il deposito indicato nell'articolo 2494, i libri della società **devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese; chiunque può esaminarli, anticipando le spese.***".

Dunque, compiuta la liquidazione di una **società di capitali** o di una **società cooperativa**, i libri sociali relativi agli ultimi 10 anni di attività **devono essere depositati - a cura del Liquidatore - presso il Registro Imprese**, per poter essere consultati per 10 anni da chiunque ne faccia richiesta.

I libri sociali a cui fa riferimento la norma sono: *libro giornale, libro degli inventari, libro dei soci, libro delle obbligazioni, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee o libro delle decisioni dei soci, libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione o libro delle decisioni degli amministratori, libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione o libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore, libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni, il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'articolo 2447 c.c. sexies.* **Non vanno depositati i libri fiscali, in quanto trattasi di registri.**

I libri sociali delle **Società di Persone**, secondo quanto stabilito dall'articolo 2312 dello stesso Codice civile, devono, invece, essere **conservati, per dieci anni, presso una persona nominata dalla maggioranza dei soci.**

LE INDICAZIONI DELLE CAMERE DI COMMERCIO PER IL DEPOSITO. In applicazione della normativa sopra riportata, la prassi presso le Camere di Commercio prevede due modalità di deposito dei libri sociali, contestuale alla pratica di presentazione del bilancio finale di liquidazione o di cancellazione della società:

- una **domanda telematica** (Mod S2 - Riquadro 20) con allegato l'elenco dei libri sociali che si intendono depositare;
- un **deposito cartaceo** dei libri sociali nel Registro delle imprese, attraverso un apposito modulo predisposto dalla Camera di Commercio. In questo caso, il Registro Imprese **sospende** la domanda di

cancellazione della società, fino all'avvenuto deposito cartaceo dei libri sociali presso la sede della Camera di Commercio competente.

Il Liquidatore o delegato deve presentarsi con: la **copia cartacea della Distinta, i libri sociali cartacei**.

Dopo il deposito cartaceo dei libri sociali, l'operatore **evade** la domanda di cancellazione e deposito dei libri sociali e **archivia** i libri sociali.

Per tale deposito è previsto il pagamento dell'imposta di bollo di **euro 65,00** e del diritto di segreteria di **euro 30,00**.

LA PRASSI FREQUENTE. Per quanto riguarda le società di capitali, possiamo dire che si tratta di una norma che non è stata quasi mai concretamente applicata alla lettera, anche per la mancanza di appositi locali e spazi da destinare a tale deposito avanzata, prima dalle cancellerie dei Tribunali, poi dalle stesse Camere di Commercio.

Pertanto si è ritenuto che il deposito dei libri sociali fosse da considerare **facoltativo**, ripristinando così la possibilità per il liquidatore, di indicare nella domanda di cancellazione (nel Modulo XX - NOTE) la «*persona e luogo presso i quali sono depositate le scritture contabili*».

Le stesse istruzioni per la compilazione della modulistica per l'iscrizione e il deposito nel Registro delle imprese e per la denuncia al REA (fornite nel tempo dalle circolari del Ministero dello sviluppo economico n. 3649/C del 18 gennaio 2012; n. 3668/C del 27 febbraio 2014; n. 3689/C del 6 maggio 2016) hanno costantemente previsto che i liquidatori **possono evitare il deposito presso la Camera di Commercio** delle "scritture contabili" delle società in fase di cancellazione. Il deposito può avvenire anche altrove, purché nel riquadro "note" della domanda di cancellazione **vengano indicati la persona e il luogo presso cui saranno depositate le scritture**.

In particolare, come indicato a pag. 34 dell'allegato alla Circolare n. 3689/2016 *"Nel Modulo XX - Note", al momento della cancellazione, le società di capitali sono tenute a dichiarare, ai sensi dell'art. 2496 c.c., gli estremi del deposito dei libri sociali presso al Registro Imprese, ovvero l'intenzione di procedere con separato adempimento al suddetto deposito. L'ufficio del registro delle imprese indica le modalità pratiche per l'effettuazione del deposito dei libri in parola."*

LINK:

[Per scaricare il testo del parere ministeriale n. 106345/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 3668/C/2014 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 3689/C/2016 clicca qui.](#)

4. VI.VI.FIR - Il nuovo servizio camerale per la vidimazione virtuale dei formulari di identificazione dei rifiuti

L'articolo 193 del D. Lgs. n. 152/2006 che disciplina i formulari di identificazione del rifiuto, nella nuova formulazione introdotta dal D. Lgs. n. 116/2020, introduce la possibilità di **produrre autonomamente il Formulario Identificazione Rifiuti (FIR) con modalità informatiche**, e le Camere di Commercio, avvalendosi della società Ecocerved, hanno realizzato un servizio in rete alternativo alla tradizionale vidimazione presso gli sportelli camerale.

Il **nuovo servizio Vi.Vi.FIR** (*vidimazione virtuale del formulario identificazione rifiuti*) **permette a imprese ed enti di produrre e vidimare autonomamente il formulario di identificazione del rifiuto**, avvalendosi di un servizio reso disponibile on line dalle Camere di Commercio, previa registrazione e senza alcun costo.

Nel caso di impresa il sistema Vi.Vi.FIR verifica, mediante interoperabilità con il Registro delle Imprese, che la persona abbia titolo a rappresentare l'impresa; nel caso di ente viene inviata una richiesta di conferma della delega all'indirizzo istituzionale presente in Indice PA.

Per utilizzare il nuovo servizio è necessario accedere all'apposito portale e autenticarsi tramite identità digitale (CNS, SPID, CIE) specificando l'impresa o l'ente per conto del quale si intende operare.

ATTENZIONE: Il servizio Vi.Vi.FIR non riguarda i registri di carico e scarico e non è un'applicazione per compilare il formulario: il FIR dovrà essere compilato manualmente o tramite i gestionali già in uso presso l'azienda.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare un video illustrativo del servizio e consultare le FAQ disponibili clicca qui.](#)

5. GDPR - Il Parlamento europeo fa il punto della situazione a due anni dalla sua entrata in vigore

Il Parlamento Europeo ha approvato, in data 25 marzo 2021, una **Risoluzione (2020/2717(RSP)), sulla relazione di valutazione della Commissione concernente l'attuazione del regolamento generale sulla protezione dei dati due anni dopo la sua applicazione.**

Il Parlamento Europeo:

1. **valuta positivamente** il fatto che il GDPR sia diventato il riferimento mondiale in materia di protezione dei dati personali e rappresenti un fattore di convergenza nell'elaborazione delle norme; si compiace del fatto che con l'adozione del GDPR l'UE abbia assunto un ruolo di primo piano nel dibattito internazionale sulla protezione dei dati e che diversi paesi terzi abbiano allineato al GDPR le proprie normative in materia di protezione dei dati;
2. conclude che, due anni dopo la sua entrata in applicazione, il GDPR **può essere globalmente considerato un successo** e concorda con la Commissione sul fatto che allo stato attuale non è necessario che sia sottoposto ad aggiornamento o riesame;
3. riconosce che, fino alla prossima valutazione della Commissione, si dovrà continuare a porre l'accento sul miglioramento dell'attuazione e sulle azioni volte a rafforzare l'applicazione del GDPR;
4. prende atto della **necessità di un'applicazione rigorosa ed efficace del GDPR presso le piattaforme digitali**, le imprese integrate e altri servizi digitali di grandi dimensioni, in particolare nei settori della pubblicità online, del micro-targeting, della profilazione algoritmica, della classificazione, della diffusione e dell'amplificazione dei contenuti;
12. esprime preoccupazione dinanzi all'attuazione disomogenea e talvolta inesistente del GDPR da parte delle autorità nazionali di protezione dei dati a più di due anni dall'inizio dell'applicazione di tale regolamento, e si rammarica pertanto che, in termini di attuazione, la situazione non sia sostanzialmente migliorata rispetto a quella prevista dalla direttiva 95/46/CE;
39. chiede che i consumatori siano messi nelle condizioni di prendere decisioni informate sulle conseguenze per la vita privata derivanti dall'utilizzo delle nuove tecnologie e che sia **garantito un trattamento equo e trasparente**, mettendo a loro disposizione opzioni di facile utilizzo per accordare e revocare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, conformemente a quanto stabilito dal GDPR.

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione clicca qui.](#)

6. VACCINAZIONI NEI LUOGHI DI LAVORO - Le linee Guida da INAIL, Ministeri e Conferenza delle Regioni

L'INAIL, i Ministeri del Lavoro e della Salute, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la struttura di supporto alle attività del commissario straordinario per l'emergenza hanno elaborato un documento che fornisce **indicazioni sulla vaccinazione anti-Covid nei luoghi di lavoro** e sulla **procedura per l'attivazione dei punti vaccinali territoriali destinati alle lavoratrici e ai lavoratori**, con il coinvolgimento dei medici competenti o di altri operatori sanitari convenzionati con il datore di lavoro.

Nella pubblicazione, allegata a una **circolare interministeriale del 12 aprile 2021, Prot. 0015126**, viene precisato che l'istituzione dei punti vaccinali nelle imprese dovrà garantire i requisiti di efficacia, efficienza e sicurezza previsti per tutti i cittadini in ogni contesto della campagna di vaccinazione anti-Sars-CoV-2. In particolare, ne costituiscono **presupposti imprescindibili**:

- la disponibilità di vaccini,
- la disponibilità dell'azienda,
- la presenza del medico competente o di personale sanitario adeguatamente formato,
- la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la somministrazione di vaccini,
- l'adesione volontaria e informata da parte dei lavoratori e

- la tutela della loro privacy e la prevenzione di ogni forma di discriminazione delle lavoratrici e dei lavoratori.

Per assicurare tempestività, efficacia e livello di adesione, gli spazi destinati alla somministrazione dei vaccini in azienda, compresi quelli allestiti presso punti vaccinali territoriali approntati dalle associazioni di categoria di riferimento, potranno essere utilizzati per la **vaccinazione di lavoratori appartenenti anche ad altre imprese**, come quelli che prestano stabilmente servizio presso l'azienda utilizzatrice.

La vaccinazione nel luogo di lavoro rappresenta, comunque, **una opportunità aggiuntiva** rispetto alle modalità ordinarie dell'offerta vaccinale che saranno sempre garantite, nel rispetto delle tempistiche dettate dal piano nazionale di vaccinazione, qualora il lavoratore non intenda aderire alla vaccinazione in azienda.

La nuova pubblicazione integra anche un elenco della **normativa di riferimento** (decreti ministeriali, ordinanze del commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, circolari ministeriali) e **due allegati**. Il primo è il **modulo di consenso alla vaccinazione**, che dovrà essere accompagnato dalla nota informativa specifica per il tipo di vaccino somministrato al lavoratore, facendo riferimento alla versione più aggiornata resa disponibile dal Ministero della Salute. Il secondo contiene, invece, le **due liste di quesiti per il triage prevaccinale e l'anamnesi Covid-correlata**.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare interministeriale n. 15126/2021 clicca qui.](#)

7. CANONE UNICO - PagoPA a supporto delle imprese per semplificare la gestione del tributo e agevolare anche gli Enti

Come comunicato dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il prossimo **30 aprile 2021** le imprese che si occupano di **distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete**, dovranno effettuare il **versamento del canone in un'unica soluzione** attraverso la piattaforma **pagopa**, di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Tali aziende, infatti, a norma dell'art. 1, comma 831 della legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio 2020), devono corrispondere il canone in questione per le occupazioni effettuate con cavi e condutture sul suolo comunale, provinciale o della città metropolitana.

La tipologia di tributo in questione prevede un pagamento predeterminato, il cui importo è calcolato in **auto-liquidazione**. Questo significherebbe:

- per le **aziende**, dover richiedere a ogni singolo Comune o Provincia l'emissione di un avviso di pagamento ad hoc corrispondente all'importo calcolato per il *Canone Unico* e, soprattutto nel caso delle imprese con una presenza importante e diffusa sul territorio, di effettuare manualmente decine o centinaia di singoli pagamenti verso tutti gli Enti interessati, con il rischio di non riuscire ad adempiere entro la scadenza del 30 aprile;
- per gli **Enti creditori**, dover gestire in concomitanza una mole rilevante di richieste di emissione di singoli avvisi di pagamento.

A tale proposito, la PagoPA S.p.A., quale gestore dell'omonima piattaforma, per supportare tutti i soggetti coinvolti e favorire il pagamento massivo del suddetto canone, ha sviluppato una soluzione centralizzata che consente alle aziende erogatrici dei servizi di pubblica utilità di adempiere all'obbligo di pagamento e agli enti locali di beneficiare del riversamento automatico delle somme di loro spettanza direttamente sui conti correnti a loro intestati e comunicati alla piattaforma pagopa.

Pertanto, per consentire alle imprese soggette al "**Canone Unico**" di gestire i singoli versamenti relativi al tributo attraverso una procedura centralizzata, PagoPA S.p.A. ha sviluppato una **soluzione** che permette di effettuare **pagamenti in modalità massiva**.

LINK:

[Per saperne di più su come funziona il servizio clicca qui.](#)

8. DECRETO SOSTEGNI - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - Disponibili i codici tributo per l'utilizzo in compensazione

L'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 41/2021 (c.d. "*Decreto Sostegni*") prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, e come previsto dal comma 7 del citato articolo, il contributo è riconosciuto sotto forma di **credito d'imposta**, da utilizzare esclusivamente **in compensazione presentando il modello F24** tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

A questo scopo, con la **Risoluzione n. 24/E del 12 aprile 2021** l'Agenzia Entrate ha istituito gli appositi codici tributo **per l'utilizzo in compensazione**, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto e **per la restituzione spontanea**, tramite il modello "*F24 Versamenti con elementi identificativi*", **del contributo non spettante**, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni.

Si tratta, in particolare, dei seguenti codici tributo:

A. per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta:

- "**6941**" denominato "*Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni - credito d'imposta da utilizzare in compensazione - art. 1 DL n. 41 del 2021*"

B. per la restituzione del contributo non spettante:

- "**8128**" denominato "*Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni - Restituzione spontanea - CAPITALE - art. 1 DL n. 41 del 2021*";

- "**8129**" denominato "*Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni - Restituzione spontanea - INTERESSI - art. 1 DL n. 41 del 2021*";

- "**8130**" denominato "*Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni - Restituzione spontanea - SANZIONE - art. 1 DL n. 41 del 2021*".

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione n. 24/E/2021 clicca qui.](#)

9. BONUS LAVORATORI - Al via le nuove domande - C'è tempo fino al 31 maggio 2021

È attiva - **dal 23 aprile fino al 31 maggio 2021** - la procedura on line che permette ai nuovi beneficiari di accedere al **bonus di 2400 euro** previsto dall'art. 10, comma 1, del **D.L. n. 41/2021** (c.d. "*Decreto Sostegni*").

Come previsto dalla circolare INPS n. 65 del 19 aprile 2021, le categorie lavorative a supporto delle quali è stato attivato il bonus sono:

- lavoratori stagionali, lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori stagionali e in somministrazione di settori diversi dai settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati delle vendite a domicilio;
- lavoratori dello spettacolo.

Gli aventi diritto avranno un mese di tempo in più (31 maggio anziché 30 aprile) per poter produrre istanza telematica all'INPS.

Lo rende noto, tra l'altro, l'INPS nella **Circolare n. 65/2021** in cui spiega che la presentazione delle domande è necessaria **solo per i nuovi soggetti beneficiari, cioè coloro che non hanno percepito l'indennizzo da 1.000 euro lo scorso novembre e/o dicembre 2020** (nei confronti dei quali l'erogazione avviene automaticamente dall'INPS senza bisogno di accertare ulteriormente i requisiti).

L'istituto illustra, inoltre, le novità introdotte dal decreto Sostegni in materia di **indennità di disoccupazione NASpI**, con specifico riferimento alla semplificazione dei requisiti di accesso alla stessa.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 65/2021 clicca qui.](#)

10. FATTURAZIONE ELETTRONICA - Dall'Agenzia delle Entrate una GUIDA all'assolvimento dell'imposta di bollo

Con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, prima verso le Pubbliche amministrazioni e poi verso i privati, è stato disciplinato anche l'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Su quello che c'è da sapere su come riportare la specifica annotazione sulle fatture soggette a tale imposta e sulle modalità e termini di versamento, l'Agenzia delle Entrate ha predisposto un'apposita guida dal titolo "**L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche**", nella quale viene illustrato:

- a) il **meccanismo di integrazione** da parte dell'Agenzia delle fatture elettroniche emesse dai soggetti Iva, per le quali si configura un dovuto assoggettamento a imposta di bollo;
- b) le funzionalità *web* messe a disposizione del contribuente sul portale "**Fatture e Corrispettivi**", per la consultazione e l'eventuale modifica dell'integrazione proposta e per il versamento dell'imposta di bollo dovuta.

L'Agenzia ha inoltre comunicato che è disponibile il nuovo servizio per il pagamento dell'imposta di bollo tramite cui sarà possibile consultare, modificare e/o integrare l'elenco (B) delle fatture individuate dall'Agenzia da assoggettare a imposta di bollo.

LINK:

[Per scaricare il testo della Guida clicca qui.](#)

11. ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ONLUS - Scontano il pagamento del contributo unificato

Le organizzazioni di volontariato e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) **non sono esenti dal pagamento del contributo unificato**, ai sensi dell'art. 10 T.U. n. 115 del 2002 - anche se l'attività giurisdizionale è diretta alla tutela di diritti la cui protezione è assunta a scopo istituzionale dell'ente - non essendo ammessa una interpretazione in via estensiva o analogica delle norme (come gli artt. 8, comma, 1, legge n. 266 del 1991, 27-bis dell'Allegato B del D.P.R. n. 642 del 1972 e lo stesso art. 10 citato) che prevedono agevolazioni o esenzioni tributarie, le quali sono soggette al criterio di stretta interpretazione.

Lo hanno affermato le **Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le sentenze n. 10013/2021 e n. 10014/2021, entrambe depositate il 15 aprile 2021.**

IL CASO. Il Codacons, con ricorso notificato al Ministero della Giustizia e al TAR Lazio, impugnava, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma (CTP), una intimazione di pagamento del contributo per la proposizione di un ricorso dinanzi al TAR Lazio, avente ad oggetto l'impugnativa di un non precisato concorso bandito dal Ministero della giustizia.

La CTP di Roma rigettava il ricorso con sentenza impugnata dal Codacons che deduceva, in appello, la sussistenza del diritto all'esenzione dal pagamento del c.u. per le associazioni di volontariato.

La Commissione Tributaria Regionale di Roma (CTR) accoglieva, invece, l'appello ritenendo il contributo unificato non dovuto dal Codacons.

Il Ministero della giustizia e il Consiglio di Stato hanno proposto ricorso per cassazione. Il Codacons ha resistito con controricorso con cui ha chiesto la riunione ad altro ricorso di analogo oggetto.

LA DECISIONE. Il ricorso pone all'esame della Corte la questione se le associazioni di volontariato, ambientaliste e le ONLUS in genere - che hanno tra le loro attività istituzionali la tutela in sede giudiziaria di interessi riconosciuti di particolare rilevanza sociale - siano esenti dal pagamento del contributo unificato (CU), ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico in materia di spese di giustizia) e 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato), ovvero se, invece, la normativa di riferimento imponga loro il pagamento del CU anche per le attività giurisdizionali connesse allo svolgimento delle attività statutarie.

L'orientamento seguito costantemente dalla Sezione Tributaria, sia prima che dopo l'ordinanza di rimessione, è nel senso che «*in materia di agevolazioni tributarie, le Onlus non sono esenti dal pagamento del contributo unificato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 del D.P.R. n. 115 del 2002 e 27-bis della tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, atteso che, da un lato, il termine "atti" deve riferirsi esclusivamente a quelli amministrativi e non anche a quelli processuali, giusta la necessità di un'interpretazione restrittiva quanto ai benefici fiscali, e, dall'altro, che l'esenzione dal contributo suddetto è giustificabile, alla luce dell'art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002, solo in base ad un criterio di meritevolezza, in funzione della solidarietà sociale, dell'oggetto del giudizio e non in*

considerazione della qualità del soggetto, anche in ragione di esigenze costituzionali di parità di trattamento e comunitarie di non discriminazione» (cfr. Cass. n. 23875, 23876, 23880, 23881, 23882, 24083 del 2020, n. 14332 del 2018, n. 27331 del 2016, n. 21522 del 2013).

Secondo tale orientamento, il dPR n. 642 del 1972, all'art. 27-bis dell'Allegato B, laddove esonera gli «atti» delle Onlus dal pagamento dell'imposta di bollo, **si riferisce solo agli atti amministrativi**, cioè di natura sostanziale, **e non ricomprende anche gli atti giudiziari**, e ciò perché, quando la legge ha inteso ricomprendere nella esenzione dall'imposta di bollo gli atti giudiziari, lo ha espressamente previsto, come nell'art. 12 dell'Allegato B.

A questa conclusione il riferito orientamento interpretativo è pervenuto valorizzando il principio, costantemente affermato, della **tassatività delle norme agevolative** che, derogando al sistema tributario, **sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate in via estensiva o analogica** (cfr. Cass. n. 21522 del 2013, n. 27331 del 2016). Pertanto, le agevolazioni fiscali non sono applicabili a casi e situazioni non riconducibili al significato letterale delle norme che le prevedono.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 10013/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 10014/2021 clicca qui.](#)

12. ANTINCENDIO - Pubblicata la regola tecnica verticale per le strutture sanitarie - In vigore dal 10 maggio 2021

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 9 aprile 2021, il **Decreto 29 marzo 2021**, recante **"Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie"**.

Il decreto, che entrerà in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e quindi il **10 maggio 2021** (essendo il 9 giorno festivo), contiene la nuova Regola tecnica verticale per le strutture sanitarie e si applicano alle:

- a) **strutture sanitarie** che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno **con numero di posti letto maggiore di 25**;
- b) **residenze sanitarie assistenziali (RSA) con numero di posti letto maggiore di 25**;
- c) **strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale**, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, **di superficie complessiva superiore a 500 m²**.

Le norme tecniche si possono applicare alle attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione, in alternativa, ove applicabile, alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al **decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002**.

Il DM 29 marzo 2021 introduce nella Sezione V *"Regole tecniche verticali"* del **D.M. 3 agosto 2015**, contenente le norme tecniche per la prevenzione degli incendi, il capitolo **«V.11 - Strutture sanitarie»**, contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività indicate sopra.

Ricordiamo che il Decreto del 2015 ha dettato delle disposizioni di carattere generale, cui si sono aggiunte nel tempo le regole specifiche per i diversi settori di attività e ora viene aggiunta una regola tecnica verticale specifica per le strutture sanitarie.

Il nuovo decreto definisce le regole per la valutazione del rischio incendio, la localizzazione delle attività in base al rischio, le modalità di comunicazione, gli accorgimenti per garantire l'esodo, la disciplina dei controlli e le regole per la sicurezza degli impianti.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

13. ONLINE IL SITO NUTRINFORM BATTERY

È online il sito web sul **NutrInform Battery**, il sistema italiano di **etichettatura nutrizionale** dei prodotti alimentari che il nostro Paese ha proposto alla Commissione europea come valida alternativa al sistema a semaforo.

Si tratta di un progetto promosso dai Ministeri dello Sviluppo Economico, delle Politiche Agricole, della Salute e degli Esteri, e realizzato in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, il Consiglio per la

Ricerca Economica e Alimentare, i rappresentanti delle associazioni di categoria della filiera agroalimentare e dei consumatori.

L'etichetta del "**Nutrinform Battery**", rappresentata con un simbolo grafico di una batteria, ha l'obiettivo di fornire ai consumatori **informazioni chiare** e immediate sulle **caratteristiche nutrizionali del prodotto, in modo da favorire scelte alimentari consapevoli**.

Il sistema italiano di etichettatura a "batteria" contiene infatti l'indicazione quantitativa del contenuto di energia, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale per singola porzione, in rapporto al fabbisogno giornaliero raccomandato al **consumatore**.

Oltre a fornire informazioni, il sito web mette a disposizione delle aziende agroalimentari, che volontariamente decidono di utilizzare il Nutrinform Battery, una applicazione che consente di **generare autonomamente le etichette** da apporre sul prodotto.

LINK:

[Per accedere al sito clicca qui.](#)

14. DECRETO RIAPERTURE - PASS VACCINALI - Le criticità rilevate dal Garante Privacy

1) LA NORMA. Con il **D.L. n. 52 del 22 aprile 2021** (c.d. "*Decreto Riaperture*"), sono state introdotte misure urgenti per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 concernenti anche gli spostamenti sul territorio nazionale, le modalità di svolgimento di spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi e di fiere, convegni e congressi.

In particolare, il decreto prevede che gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome collocati in zona arancione o rossa siano consentiti anche ai **soggetti muniti delle certificazioni verdi** (art. 2).

Tali certificazioni inoltre possono costituire **condizione di accesso a eventi** qualora previsto dalle linee guida adottate dalla Conferenza delle Regioni o delle Province autonome o dal sottosegretario in materia di sport (art. 5, comma 4).

Le linee guida adottate ai sensi dell'art. 1, comma 14, D.L. n. 33/2020 possono prevedere che l'accesso a fiere, convegni e congressi possa essere **riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi** (art. 7, comma 2).

2) I RILIEVI DEL GARANTE PRIVACY. La norma appena approvata per la creazione e la gestione delle "**certificazioni verdi**", i cosiddetti "**pass vaccinali**", presenta criticità tali da inficiare, se non opportunamente modificata, la validità e il funzionamento del sistema previsto per la riapertura degli spostamenti durante la pandemia. È quindi necessario un intervento urgente a tutela dei diritti e delle libertà delle persone.

Questa l'indicazione del **Garante per la protezione dei dati personali** contenuta in un **avvertimento formale**, adottato ai sensi del Regolamento Ue, appena trasmesso a tutti i ministeri e agli altri soggetti coinvolti e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento è stato inviato anche al Presidente del Consiglio dei ministri, per le valutazioni di competenza.

Il Garante osserva innanzitutto che il cosiddetto "decreto riaperture" **non garantisce una base normativa idonea per l'introduzione e l'utilizzo dei certificati verdi su scala nazionale**, ed è gravemente incompleto in materia di protezione dei dati, privo di una valutazione dei possibili rischi su larga scala per i diritti e le libertà personali.

In contrasto con quanto previsto dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, il decreto **non definisce con precisione le finalità per il trattamento dei dati sulla salute degli italiani**, lasciando spazio a molteplici e imprevedibili utilizzi futuri, in potenziale disallineamento anche con analoghe iniziative europee. Non viene specificato chi è il titolare del trattamento dei dati, in violazione del principio di trasparenza, rendendo così difficile se non impossibile l'esercizio dei diritti degli interessati: ad esempio, in caso di informazioni non corrette contenute nelle certificazioni verdi.

La norma **prevede inoltre un utilizzo eccessivo di dati sui certificati da esibire in caso di controllo**, in violazione del principio di minimizzazione.

Per garantire, ad esempio, la validità temporale della certificazione, sarebbe stato sufficiente prevedere un modulo che riportasse la sola data di scadenza del green pass, invece che utilizzare modelli differenti per chi si è precedentemente ammalato di Covid o ha effettuato la vaccinazione.

Il sistema attualmente proposto, soprattutto nella fase transitoria, rischia, tra l'altro, di contenere dati inesatti o non aggiornati con gravi effetti sulla libertà di spostamento individuale.

Non sono infine previsti tempi di conservazione dei dati né misure adeguate per garantire la loro integrità e riservatezza.

Il Garante rimarca, infine, che le gravi criticità rilevate si sarebbero potute risolvere preventivamente e in tempi rapidissimi se, come previsto dalla normativa europea e italiana, i soggetti coinvolti nella definizione del decreto legge avessero avviato la necessaria interlocuzione con l'Autorità, richiedendo il previsto parere, senza rinviare a successivi approfondimenti.

L'Autorità ha comunque offerto al Governo la propria collaborazione per affrontare e superare le criticità rilevate.

(Fonte: *Sito del Garante Privacy*)

LINK:

[Per consultare il testo dei provvedimenti di avvertimento del Garante Privacy clicca qui.](#)

15. I CERTIFICATI VERDI DIGITALI NELL'UNIONE EUROPEA

La Commissione europea ha presentato una proposta intesa a creare un **certificato verde digitale** per agevolare la libera circolazione sicura dei cittadini nell'UE durante la pandemia di Covid-19.

Secondo quanto dichiarato dal Commissario Europeo Thierry Breton in audizione al Parlamento il **green pass** per viaggiare in Europa malgrado la pandemia da Covid-19 ancora in atto, **sarà pronto per il 1° giugno prossimo.**

Il certificato fornirà la prova che una persona:

- è stata vaccinata contro il Covid-19,
- ha ricevuto un risultato negativo del test,
- o si è ripresa dal coronavirus.

È questo un passo fondamentale per la creazione delle infrastrutture necessarie a livello dell'UE che incoraggerà gli Stati membri a introdurre rapidamente le soluzioni tecniche necessarie a livello nazionale.

La specifica tecnica concordata riguarda la **struttura dei dati e i meccanismi di codifica**, compreso il codice QR, che garantiranno che tutti i certificati, digitali o cartacei, possano essere letti e verificati in tutta l'Unione.

Il certificato verde digitale sarà accettato in tutti gli Stati membri dell'UE e contribuirà a far sì che le restrizioni attualmente in vigore possano essere revocate in modo coordinato.

Durante i viaggi, tutti i cittadini dell'UE o i cittadini di paesi terzi che soggiornano o risiedono legalmente nell'UE in possesso di un certificato verde digitale dovrebbero essere esentati dalle restrizioni alla libera circolazione allo stesso modo dei cittadini dello Stato membro visitato.

LINK:

[Per scaricare la brochure informativa della Commissione europea clicca qui.](#)

16. TUTELA DELLA TRASPARENZA E VIOLAZIONE DELLA PRIVACY - Evidenti le difficoltà interpretative

Il Comune che intende favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione delle politiche del territorio può attivare nuove forme di comunicazione diretta ma deve stare attento a non scivolare sull'eccesso di trasparenza. E quindi nell'illecita diffusione di dati personali con l'impiego di strumenti digitali.

Lo ha evidenziato il Garante per la protezione dei dati personali con l'**ordinanza ingiunzione n. 73 del 25 febbraio 2021.**

Un Comune romagnolo ha introdotto nel proprio ordinamento un nuovo istituto finalizzato a regolare meglio i rapporti tra i cittadini e il consiglio comunale. Con questo strumento, denominato "**question time**", il primo cittadino ha disposto che tutte le domande poste al consiglio saranno pubblicate nell'**albo pretorio digitale**, in un'apposita area presente sul sito.

Un cittadino che ha partecipato all'iniziativa ha presentato reclamo al Garante evidenziando che sul sito del Comune erano presenti tutti i **dati personali del richiedente**, unitamente alla domanda proposta. Al ricevimento della censura l'Autorità ha avviato una istruttoria che si è conclusa con la condanna dell'ente locale al pagamento di una modesta **sanzione amministrativa** di 2mila euro.

Anche in presenza di un obbligo di pubblicità, specifica il provvedimento centrale, il Comune deve **verificare se la diffusione** dei dati personali sia realmente **necessaria e proporzionata** al raggiungimento delle finalità previste. Oltre alla base giuridica del trattamento. Che a parere del Garante

non può essere rappresentata, per quanto riguarda la diffusione dei dati personali, solo da un regolamento comunale.

Spetta in ogni caso al titolare del trattamento mettere in atto le necessarie **misure tecniche ed organizzative** finalizzate a minimizzare la gestione dei dati.

In questo caso il comune di Cattolica ha quindi effettuato un **trattamento irregolare** diffondendo in rete dati personali non necessari come telefono cellulare, PEC, indirizzo ecc.

Ma la particolarità del contesto ovvero l'evidente difficoltà interpretativa dei funzionari alle prese da una parte con la **tutela della trasparenza** dei consigli comunali e dall'altra con la **tutela dei dati personali** hanno indotto il Garante ad applicare una sanzione minima.

LINK:

[Per consultare il testo dell'ordinanza del Garante Privacy clicca qui.](#)

17. AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO - Per la Corte di Giustizia europea attività soggetta a IVA - Per la Cassazione NO

L'attività dell'amministratore di sostegno, svolta da un avvocato su incarico dell'Autorità giudiziaria, soddisfa il presupposto soggettivo dell'IVA e non è esclusa la possibilità di applicazione del regime di esenzione previsto per gli organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale.

Lo ha precisato la Corte di giustizia UE con la **sentenza C-846/19 del 15 aprile 2021**.

Con questa sentenza la Corte di Giustizia Ue ha chiarito l'assoggettamento a IVA delle **prestazioni di servizi effettuate da un avvocato** nell'ambito di mandati di **protezione di maggiorenni legalmente incapaci** che gli sono stati affidati a norma di legge dall'autorità giudiziaria competente.

La causa riguarda un avvocato iscritto all'ordine forense nel 1994, che svolge dal 2004 attività di mandatario nell'ambito dei **regimi di protezione dei maggiorenni incapaci**.

Nel 2018, l'amministrazione tributaria lussemburghese gli richiede il pagamento della tassa sul valore aggiunto (IVA) a titolo delle **attività di rappresentanza** delle persone maggiorenni legalmente incapaci svolte negli anni 2014 e 2015.

Nello specifico viene richiesto alla Corte di chiarire se l'attività di protezione delle persone maggiorenni legalmente incapaci possa beneficiare di un'**esenzione dall'IVA** e, in particolare, se tali attività rientrino nella nozione di "**attività economica**" ai sensi della direttiva IVA, se tali attività siano esenti in quanto "prestazioni di servizi strettamente connesse con l'assistenza e la previdenza sociale" e se l'avvocato che le svolge possa essere considerato come "organismo riconosciuto dallo Stato membro interessato come avente carattere sociale".

La soggettività passiva collegata all'attività in questione si pone in contrasto con la posizione della **Corte di Cassazione** (Sez. Trib., **Sentenza n. 14846 del 13 luglio 2020**), per la quale l'attività di amministratore di sostegno, svolta da un avvocato, non ha carattere oneroso e, quindi, è esclusa da IVA.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza C-846/19 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 14846/2021 clicca qui.](#)

18. AIUTI DI STATO A FINALITA' REGIONALE - Dalla Commissione europea orientamenti riveduti in vigore dal 1° gennaio 2022

Con un comunicato stampa del 19 aprile scorso, la Commissione Europea ha reso noto che ha adottato orientamenti riveduti dell'UE in materia di aiuti di Stato a finalità regionale con un documento dal titolo "**orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale**".

Si tratta, in sostanza, delle norme che definiscono i **criteri in base ai quali gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato** alle imprese per sostenere lo sviluppo economico delle zone svantaggiate dell'UE e, allo stesso tempo, garantire parità di condizioni tra i paesi.

I nuovi orientamenti, che entreranno **in vigore il 1° gennaio 2022**, prevedono una serie di adeguamenti mirati volti a semplificare e rispecchiare l'esperienza acquisita con l'applicazione delle

norme precedenti, nonché a riflettere le nuove priorità politiche connesse al Green Deal europeo e alle strategie industriale e digitale dell'UE.

Tra gli elementi principali:

- l'**aumento della copertura complessiva degli aiuti a finalità regionale**, che passa dal 47 al 48 % della popolazione UE, accompagnato da un aggiornamento dell'elenco delle "zone a" assistite e delle "zone c predefinite" secondo le statistiche di Eurostat disponibili sul PIL (2016-2018) e sulla disoccupazione (2017-2019);

- un **aumento delle intensità massime di aiuto** per sostenere gli obiettivi del Green Deal europeo e della strategia digitale consentendo ulteriori incentivi agli investimenti nelle zone svantaggiate unionali.

Le nuove mappe degli aiuti regionali valgono per il periodo 2022-2027 ed è prevista una revisione intermedia nel 2023.

Gli Stati membri hanno ora tempo fino all'entrata in vigore delle linee guida per preparare la loro mappa sugli aiuti regionali da notificare a Bruxelles.

LINK:

[Per saperne di più e per accedere al comunicato stampa clicca qui.](#)

19. RESIDENZA - La verifica della dimora abituale e il principio di leale collaborazione tra soggetto pubblico e privato - Intervento della Cassazione

Sul tema della **dichiarazione di trasferimento di residenza** e dei conseguenti accertamenti è recentemente intervenuta la **Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, con l'Ordinanza n. 3841 del 15 febbraio 2021.**

La Corte dà ragione ad una cittadina che voleva **trasferire la propria residenza** da un Comune ad un altro e che si era vista **negare** detto trasferimento perché, in seguito ai **controlli** della Polizia municipale presso l'abitazione dove andava trasferita la residenza, la stessa era **risultata sempre assente.**

Da questo **il Comune aveva dedotto che la dimora abituale della cittadina fosse "altrove"** e non certamente presso l'abitazione dichiarata, così negando l'iscrizione nel Registro dell'Anagrafe.

La Cassazione cassa in parte la sentenza della Corte d'Appello, modificando il principio di diritto cui attenersi.

Preliminarmente la suprema Corte ha richiamato propri e noti precedenti orientamenti secondo i quali, a termini dell'art. 43 del Codice civile, *"la nozione di residenza di una persona - rilevante non solo ai fini della sua conservazione, ma anche per ottenere per la prima volta l'iscrizione nelle liste anagrafiche di un determinato comune - è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per la permanenza in tale luogo per un periodo prolungato apprezzabile, anche se non necessariamente prevalente sotto un profilo quantitativo (c.d. elemento oggettivo), e dall'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari, affettive (c.d. elemento soggettivo). Tale stabile permanenza sussiste anche quando una persona lavori o svolga altra attività fuori del comune di residenza, purché torni presso la propria abitazione abitualmente, in modo sistematico, una volta assolti i propri impegni (lavorativi o di studi) e sempre che mantenga ivi il centro delle proprie relazioni familiari e sociali".*

Nel merito del caso da dirimere la Corte ritiene che la verifica della sussistenza **del requisito della dimora abituale** in capo a chi dichiara il trasferimento della residenza in un comune, prevista dalla legge all'art. 19 D.P.R. n. 223/1989, deve avvenire, da parte degli organi a ciò preposti, **con modalità concrete che, pur non previamente concordate, si concilino con l'esigenza di ogni cittadino** di poter attendere quotidianamente alle proprie occupazioni, in virtù del principio di leale collaborazione tra soggetto pubblico e privato.

Nelle predette ipotesi è onere in capo al richiedente la residenza di indicare, fornendone adeguata motivazione, i periodi in cui sarà certa la sua assenza dalla propria abitazione, in modo tale da consentire al Comune di concentrare e programmare i propri controlli in quelli residui.

Sono questi i principi enunciati dalla Prima sezione civile di Cassazione, con la citata ordinanza **n. 3841 del 15 febbraio 2021** in tema di nozione di residenza e modalità di esercizio del potere di controllo da parte degli Enti comunali.

Controllo che - per come sottolineato nella decisione - deve essere serio e deve consentire all'Amministrazione locale di accertare che la scelta di un cittadino di fissare in un determinato luogo la propria residenza non risponda a ragioni di comodo, qualunque esse siano.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'ordinanza n. 3841/2021 clicca qui.](#)

20. SERVIZI DI RISTORAZIONE E DI CATERING - Applicabilità dell'IVA ridotta

Con **sentenza del 22 aprile 2021, inerente la causa C-703/19**, la Corte Ue mette il punto sulla **qualificazione e tassazione Iva delle vendite di cibo da asporto** e consegne a domicilio.

La controversia verte sull'interpretazione dell'articolo 98, paragrafo 2, direttiva n. 2006/112/Ce (IVA): l'applicazione dell'aliquota IVA sulle operazioni di vendita di cibi e di pasti preparati per il **consumo immediato in loco o da asporto**.

La questione pregiudiziale posta alla Corte europea è: se la vendita, secondo diverse modalità, di piatti e di pasti pronti per il consumo rientri nella categoria dei "servizi di ristorazione e catering" ai quali può essere applicata un'aliquota Iva ridotta.

La Corte ha affermato che **rientra nella nozione di "servizi di ristorazione e catering", soggetti ad aliquota IVA ridotta, la fornitura di cibi accompagnata da servizi di supporto sufficienti, destinati a consentire il consumo immediato da parte del cliente finale**.

Ove quest'ultimo scelga di non beneficiare dei mezzi materiali e umani messi a sua disposizione per accompagnare il consumo dei cibi forniti, si deve assumere che la fornitura non sia accompagnata da alcun servizio di supporto, restando inteso che - in questa ipotesi - è applicabile l'aliquota IVA ridotta prevista per i "prodotti alimentari" se lo Stato membro si è avvalso della facoltà concessa dalla normativa comunitaria.

L'intervento della Corte di Giustizia UE intende fare chiarezza in merito alla nozione di **"servizi di ristorazione e di catering"** ai fini dell'individuazione dell'**aliquota IVA ridotta applicabile** in relazione a specifiche casistiche, quali le vendite nei locali di ristorazione rapida, le vendite di prodotti a partire da punti esterni al ristorante a consumatori in auto o a piedi e le vendite in aree di ristorazione collocate nei centri commerciali.

Dal 1° giugno 2009, data di entrata in vigore della direttiva n. 2009/47/UE, è stato inserito nell'**Allegato III della direttiva n. 2006/112/CE** il punto 12-*bis*), in base al quale gli Stati membri hanno la **facoltà** di applicare l'aliquota IVA ridotta per i **"servizi di ristorazione e catering, con la possibilità di escludere la fornitura di bevande (alcoliche e/o non alcoliche)"**.

Al fine di garantire l'applicazione uniforme del sistema dell'IVA, l'art. 6, par. 1, del **regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE** definisce gli **elementi che caratterizzano i servizi di ristorazione e di catering**, stabilendo che essi consistono *"nella fornitura di cibi o bevande preparati o non preparati o di entrambi, destinati al consumo umano, accompagnata da servizi di supporto sufficienti a per metterne il consumo immediato. La fornitura di cibi o bevande o di entrambi costituisce solo una componente dell'insieme in cui i servizi prevalgono. Nel caso della ristorazione tali servizi sono prestati nei locali del prestatore, mentre nel caso del catering i servizi sono prestati in locali diversi da quelli del prestatore"*.

Nel successivo paragrafo 2 si stabilisce che *"La fornitura di cibi o bevande preparati o non preparati o di entrambi, compreso o meno il trasporto ma senza altri servizi di supporto, non è considerata un servizio di ristorazione o di catering ai sensi del paragrafo 1"*.

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza della Corte di Giustizia UE clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della direttiva 2006/112/CE clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del regolamento di esecuzione 2011/282/UE clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) PROCESSO CIVILE TELEMATICO - ISTRUZIONI DALLA CASSAZIONE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA FISSA DI REGISTRO

Con una nota pubblicata in data 12 aprile 2021 sul proprio sito istituzionale, la Corte di Cassazione ricorda che, in base all'art. 13, comma 2-bis, D.P.R. n. 115/2002, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato e alla somma di 27,00 euro di cui all'art. 30 dello stesso decreto, è dovuto un **importo di 200,00 euro pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari**.

Considerato che il Portale dei pagamenti telematici prevede due soli campi, per il "contributo unificato" e i "diritti di cancelleria", gli avvocati, in attesa delle necessarie modifiche alla procedura informatica, dovranno provvedere ad **aggregare i due versamenti che hanno lo stesso codice** (contributo unificato e imposta fissa di registrazione), aggiungendo all'importo del contributo unificato dovuto l'importo di 200,00 euro.

2) ECOBONUS E SISMABONUS - AGGIORNATE LE CHECK LIST PER IL VISTO DI CONFORMITA'

Il Consiglio (CNDCEC) e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) hanno pubblicato una **versione aggiornata** del documento di ricerca "**Il superbonus 110%: check list visto di conformità ecobonus e sismabonus**".

Rispetto alla precedente versione, il lavoro tiene conto delle **modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 ("Legge di bilancio 2021")**, la quale prevede, tra l'altro, l'estensione dell'agevolazione per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 e, in determinate condizioni, fino al 30 giugno 2023.

Il documento fornisce un **quadro d'insieme dei controlli** che devono essere effettuati ai fini del rilascio del **visto di conformità** sull'apposita comunicazione da inoltrare all'Agenzia delle Entrate per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta, nei casi di **opzione per la cessione del credito d'imposta** o per lo **sconto in fattura**.

Inoltre, proprio per fornire utili strumenti di lavoro ai commercialisti incaricati di fornire i propri servizi professionali in materia di **detrazioni edilizie ed energetiche** richiamate dal decreto Rilancio, sul sito della Fondazione nazionale vengono messi a disposizione, oltre alle **check list Ecobonus e Sismabonus** (in formato personalizzabile) con il relativo documento di ricerca, anche i **modelli di dichiarazioni sostitutive** da rendere ai fini del superbonus, i **facsimile di lettera di incarico professionale** e di **preventivo** per prestazioni relative al superbonus e la sintesi aggiornata delle risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate agli interpellanti sulla materia, corredata dalla raccolta degli interpellanti medesimi in versione integrale.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

3) IMPOSTA DI REGISTRO - OBBLIGATO SONO LE PARTI SOSTANZIALI DELL'ATTO

In tema di imposta di registro, il notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, è responsabile d'imposta, ma, come è stabilito dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57, **i soggetti obbligati al pagamento del tributo restano le parti sostanziali dell'atto medesimo**, alle quali, pertanto, è legittimamente notificato, in caso d'inadempimento, l'avviso di liquidazione.

Così ha stabilito l'**ordinanza n. 10329/2021 della Cassazione civile, Sezione VI-T, pubblicata il 20 aprile 2021**.

L'affermazione della responsabilità concorrente del notaio non toglie che questi, ancorchè pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione, rimanga, tuttavia, estraneo al presupposto impositivo, che concerne unicamente le parti contraenti nel momento in cui partecipano alla stipulazione di un atto traslativo di ricchezza o regolativo di un affare al quale l'ordinamento riconduce ma in capo ai contraenti stessi e soltanto a costoro un'espressione di capacità contributiva, sicchè può ben dirsi che contribuente in senso sostanziale non sia il notaio, ma la parte.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'ordinanza n. 10329/2021 clicca qui.](#)

4) SMART WORKING - REGOLE SEMPLIFICATE FINO AL 31 LUGLIO 2021

Prorogato dal 20 aprile al 31 luglio 2021 lo **smart working semplificato** per i datori di lavoro.

Lo prevede l'articolo 11 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. "**Decreto Riapertura**"), in vigore dal 23 aprile 2021.

La proroga va a completare l'eterogeneo quadro delle norme predisposte dal legislatore emergenziale con riguardo al lavoro agile, concepito come misura anti-contagio a tutela della salute dei lavoratori e come strumento di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, per la cura dei figli.

L'art. 11 del D.L. n. 52/2021 prevede, infatti, che i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 2 sono prorogati fino al 31 luglio 2021, tra le quali le disposizioni di cui all'articolo 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio"), convertito dalla L. n. 77/2020, che hanno introdotto le **regole semplificate** per i **datori di lavoro** che ricorrono allo smart working nel periodo emergenziale.

In sostanza, fino al 31 luglio 2021, secondo le previsioni di cui all'art. 90, commi 3 e 4, del Decreto Rilancio, i datori di lavoro privati possono fruire delle seguenti facilitazioni procedurali:

- possono applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato e **senza bisogno di redigere un accordo individuale con i lavoratori**;
- possono **assolvere in via telematica** gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (articolo 22 della legge n. 81 del 2017), anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'INAIL;
- possono **ricorrere alla procedura semplificata** indicata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

LINK:

[Per consultare le FAQ pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **Repubblica italiana** ***I provvedimenti scelti per voi*** **(dal 13 al 24 Aprile 2021)**

1) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 12 febbraio 2021, n. 51: Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38, recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo. (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 21 aprile 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 16 marzo 2021: Risorse destinate a ciclovie urbane Stazioni-poli universitari. (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 21 aprile 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 21 aprile 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

4) Legge 22 aprile 2021, n. 53: Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020. (Gazzetta Ufficiale n. 97 del 23 aprile 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

5) D.P.R. 5 febbraio 2021, n. 54: Regolamento recante attuazione dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133. (Gazzetta Ufficiale n. 97 del 23 aprile 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) ISTAT - Comunicato - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di marzo 2021, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 97 del 23 aprile 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

7) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Decreto 11 febbraio 2021: Criteri e modalità di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato per gli interventi di efficienza energetica e di efficientamento e risparmio idrico su edifici pubblici. (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 24 aprile 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Unione europea
I provvedimenti scelti per voi
(dal 13 al 24 Aprile 2021)

1) Regolamento delegato (UE) 2021/642 della Commissione del 30 ottobre 2020 che modifica l'allegato III del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate informazioni da indicare sull'etichetta dei prodotti biologici. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 133 del 20 aprile 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

**Il più grande rimorso
che possiamo avere nella vita,
non è per le
COSE SBAGLIATE
che abbiamo fatto,
ma per le centinaia
di cose giuste
che abbiamo fatto
per le **PERSONE SBAGLIATE.****